

Statuto



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Statuto



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Lo Statuto è stato:

- emanato con decreto rettorale n. 545 del 4.8.2010, prot. n. 0045415,
- pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 188 del 13.8.2010.

Presentazione

Nei sistemi universitari internazionali si va affermando una logica che vede sempre maggiore importanza attribuita alla “valutazione del prodotto” (buona ricerca, buona didattica) più che a definire organi e strutture, il cui ruolo deve essere rivisto proprio in funzione della qualità del “prodotto”.

In questo senso una struttura pubblica come l'Università si confronta con gli obiettivi caratteristici del settore privato, senza peraltro doverne assumere anche le finalità economiche, se non quelle di sostenibilità. I fini che Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione si sono posti, approvando pressoché all'unanimità il nuovo Statuto, sono stati infatti quelli di delineare un sistema nel quale valutazione-premialità siano declinati in concreto, prevedendo:

- a) strutture di organizzazione-gestione delle attività di ricerca-didattica (i Dipartimenti);
- b) strutture di coordinamento “intermedio”-valutazione (le Facoltà);
- c) strutture di programmazione-valutazione complessiva (organi centrali di ateneo, nuclei di valutazione);
- d) un'amministrazione sburocratizzata, ristrutturata per obiettivi di efficacia amministrativa.

Proprio tramite la valutazione, estesa a tutti i livelli, è possibile garantire trasparenza ed azioni efficienti-efficaci: l'Università è ora impegnata a definire gli indicatori con i quali si giudica il merito, traendo dalle esperienze internazionali utili elementi per le diverse aree culturali.

L'obiettivo ultimo è quello di dare sostanza alla meritocrazia e di far percepire alla società civile che l'Università di Roma-Sapienza rappresenta davvero un modello concreto nel quale i giovani possano trovare realizzati i principi costituzionali (capaci e meritevoli).

Una Università pensata per i giovani, per gli studenti e per la società civile: è quella che stiamo cercando di realizzare. Il nuovo Statuto ne è parte essenziale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. del 16 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 279 del 27.11.1999, e successive modificazioni;
- VISTA la delibera del 4 maggio 2010, con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo del nuovo Statuto dell'Università "La Sapienza";
- VISTA la delibera dell'11 maggio 2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo Statuto;
- VISTA la propria nota del 27 maggio 2010, prot. n. 30257, con la quale il nuovo Statuto è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la nota del 2 agosto 2010, prot. n. AOOUGAB7195/GH, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le cui indicazioni saranno recepite nelle specifiche disposizioni attuative del nuovo Statuto;
- RITENUTO che sia stato, pertanto, compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo Statuto dell'Università "La Sapienza";
- SENTITO il Direttore Amministrativo,

DECRETA

è emanato il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che viene allegato al presente decreto quale sua parte integrante.

Lo Statuto emanato con il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale¹, fatti salvi gli adeguamenti statutari relativi all'innovazione degli organi centrali dell'Università che andranno a decorrere dal 1° novembre 2010.

IL RETTORE

Prof. Luigi Frati

¹ Pubblicato nella G.U. n. 188 del 13 agosto 2010.

Statuto

TITOLO PRIMO. Principi generali

- Art. 1. Natura e finalità
- Art. 2. Principi organizzativi generali
- Art. 3. Pianificazione e valutazione delle attività
- Art. 4. Ricerca scientifica
- Art. 5. Diritti e doveri degli studenti
- Art. 6. Diritti e doveri dei docenti e del personale tecnico-amministrativo

TITOLO SECONDO. Strutture organizzative fondamentali

- Art. 7. Articolazione delle strutture della Sapienza
- Art. 8. Dipartimenti
- Art. 9. Facoltà
- Art. 10. Corsi di Studio
- Art. 11. Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti

TITOLO TERZO. Organi centrali di programmazione e indirizzo

- Art. 12. Organi e strutture dell'Università
- Art. 13. Rettore
- Art. 14. Senato Accademico
- Art. 15. Consiglio di Amministrazione
- Art. 16. Comitato di supporto strategico e valutazione
- Art. 17. Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo
- Art. 18. Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Art. 19. Collegio dei Sindaci

TITOLO QUARTO. Uffici e organizzazione

Art. 20. Direzione generale

Art. 21. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 22. Istituzioni per le attività assistenziali

Art. 23. Attività sportive, ricreative e sociali

TITOLO QUINTO. Disposizioni finali e transitorie

Art. 24. Regolamenti

Art. 25. Validità delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze

Art. 26. Disposizioni relative alla durata dei mandati elettivi,
alle ineleggibilità e incompatibilità

Art. 27. Disposizioni generali, transitorie e finali

TITOLO PRIMO

Principi generali

Art. 1 - Natura e finalità

1. L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito denominata anche "Sapienza Università di Roma" e con denominazione breve "Sapienza", è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale dirigente, tecnico-amministrativo, e studenti. La "Sapienza" è ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile.

2. La "Sapienza" esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master, i corsi di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari.

3. La "Sapienza" promuove e favorisce le dimensioni

internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica; partecipa all'alta formazione e alla ricerca internazionale, considera tra i propri obiettivi fondamentali la promozione di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti e studenti, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

4. La "Sapienza" assume ogni iniziativa affinché l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione. Contribuisce, inoltre, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e/o metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.

5. La "Sapienza" garantisce ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori ed equiparati autonomia di ricerca e libertà d'insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e

agli strumenti e strutture per essa necessari, nonché al relativo coordinamento; i finanziamenti devono essere assegnati sulla base di progetti valutati secondo i criteri in uso nella comunità scientifica internazionale.

6. La "Sapienza" persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure. La "Sapienza" tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio. La "Sapienza" predispone un codice etico, che è approvato dal Senato Accademico.

7. La "Sapienza" provvede a disciplinare con apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico su proposta delle strutture interessate, i Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la "Sapienza", promuovendo e sostenendo le Scuole di Dottorato e l'internazionalizzazione dei dottorati.

8. La "Sapienza" istituisce una Scuola Superiore di Studi Avanzati, finalizzata al progresso della scienza e alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito, volta a fornire agli studenti, nella fase degli studi pre e post lauream, percorsi formativi, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, di alta qualificazione che ne promuovano le capacità, mediante arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare. La Scuola è centro di spesa autonomo, si avvale di docenti di ruolo della Sapienza e di studiosi esterni alla "Sapienza" di elevata qualificazione ed è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

9. La "Sapienza" partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale attraverso le sue strutture e può partecipare a società di capitale e a istituzioni non a fini di lucro, sia per promuovere modalità innovative di erogazione di attività formative e di aggiornamento, sia per promuovere attività di servizio, anche di tipo professionale, connesse con le proprie finalità istituzionali. Le proposte relative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione

e dal Senato Accademico per le rispettive competenze.

10. La "Sapienza" ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell'innovazione al sistema produttivo. La "Sapienza" può costituire o partecipare società di capitale o altre forme associative di diritto privato, sia per la promozione, progettazione ed esecuzione di attività di ricerca, sia per promuovere e favorire la nascita di imprese finalizzate all'utilizzazione dei risultati della ricerca. Le proposte relative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico per le rispettive competenze.

11. La "Sapienza" favorisce il tutorato e percorsi formativi commisurati ai bisogni degli studenti, tramite una didattica di qualità, realizzata direttamente o in compartecipazione con altre istituzioni, anche veicolata per via telematica e destinata agli studenti a tempo pieno e a tempo definito, agli studenti lavoratori o a particolari categorie di utenti.

12. La "Sapienza" promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità anche attraverso forme di partecipazione, di consultazione

e di presentazione di istanze e proposte, definite attraverso un apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

Art. 2 - Principi organizzativi generali

1. La "Sapienza" ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi scopi.

2. La "Sapienza" favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali. Garantisce la pubblicità delle proposte e dei provvedimenti dei propri organi di governo, con esclusione di quanto implichi questioni di natura privata e personale; a tal fine assicura adeguata conoscibilità, mediante il sito istituzionale o tramite altre modalità telematiche, sia degli avvisi di convocazione agli interessati, sia in generale dei verbali di tutti gli organi collegiali.

3. La "Sapienza" favorisce la partecipazione di tutte le categorie del personale e degli studenti

alle elezioni delle rappresentanze e delle cariche, garantendo la segretezza del voto.

4. I bilanci della “Sapienza” e quelli di ogni autonomo centro di spesa sono resi pubblici secondo la normativa vigente.

5. La “Sapienza” stabilisce autonomamente, in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero Foro secondo le procedure in uso e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Pianificazione e valutazione delle attività

1. La “Sapienza” svolge le sue funzioni istituzionali all’interno del sistema universitario pubblico nazionale e regionale, al cui coordinamento e alla cui autoregolazione partecipa, per quanto di sua competenza.

2. La “Sapienza” predispone specifici programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali. Concorre con proprie proposte al piano nazionale di sviluppo delle università e alla programmazione

pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica. Concorre, inoltre, alla programmazione sanitaria regionale.

3. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, determinano gli obiettivi strategici in tema di politica culturale, scientifica e didattica e gli obiettivi di efficacia e di efficienza nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio dell’Università nel suo complesso e delle sue articolazioni fondamentali, che sono espressione diversificata della pluralità culturale e scientifica della Sapienza (Dipartimenti, Facoltà) o che sono strumentali a determinate finalità (Centri, strutture amministrative e tecniche).

4. La “Sapienza” valuta tramite i competenti organi i costi e i rendimenti dei centri di spesa in relazione alle risorse loro attribuite, agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori, anche differenziati per aree scientifico-culturali e per le specifiche strutture amministrative e tecniche, atti a quantificare l’impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e la congruenza tra obiettivi prefissati

e risultati realizzati. Il sistema di valutazione premiale delle diverse attività istituzionali è applicato ai Dipartimenti, alle Facoltà, nonché ai Centri ed alle strutture amministrative e tecniche.

5. La valutazione delle attività istituzionali è attuata attraverso Nuclei o Comitati di valutazione composti in maggioranza da esperti esterni all'istituzione e struttura da valutare. Gli indicatori sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e sono integrabili per le rispettive competenze dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dal Direttore Generale, acquisite eventuali proposte da parte del Collegio dei Direttori di Dipartimento e dei Nuclei di Valutazione.

6. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso:

- a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali;
- b) entità dei prodotti;
- c) finanziamenti da fonti esterne all'Università tenuto conto anche delle specifiche aree disciplinari.

Gli indicatori per la valutazione della didattica debbono comprendere in ogni caso:

- a) durata della frequenza di un

corso di studio rispetto a quella legale;

- b) risultati di apprendimento attesi, compreso quanto emerge dalle opinioni degli studenti;
- c) tempo intercorso tra il conseguimento del titolo e l'occupazione;
- d) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.

7. La "Sapienza", al fine di assicurare alti livelli qualitativi e organizzativi dell'attività didattica, si avvale di una "Commissione didattica". Essa esamina i problemi che le vengono sottoposti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dalla Direzione Generale, quelli portati alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e dagli Osservatori studenteschi previsti dal presente Statuto. La composizione della Commissione e i suoi compiti specifici sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico.

8. Ai Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

L'indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte dei Direttori di Dipartimento o dei Presidi di Facoltà, può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente re-invio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.

Art. 4 - Ricerca scientifica

1. La "Sapienza" considera prioritaria e primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dettano, per le rispettive competenze, indirizzi tesi a realizzare queste finalità.

2. Per la valutazione e la selezione di progetti di ricerca finanziati con proprie risorse la "Sapienza" si avvale di una "Commissione

ricerca", presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da rappresentanti delle macroaree. Il Senato Accademico li designa, su proposta dei Dipartimenti afferenti a ciascuna macroarea, in misura paritaria tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sulla base del loro curriculum scientifico. I componenti della Commissione scelgono i valutatori dei progetti, che operano di norma con il sistema della valutazione anonima. La Commissione trasmette al Senato Accademico i risultati della valutazione con le proposte motivate di finanziamento, assicurandone adeguata pubblicizzazione alla comunità accademica e formula proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione in merito alle politiche per la ricerca.

Art. 5 - Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualità, a lezioni ed attività formative complementari disposte secondo il calendario accademico e le determinazioni del Senato Accademico, all'accesso facilitato al sistema bibliotecario dell'Università, alla partecipazione ad attività di avvio alla ricerca scientifica, anche con la mobilità

temporanea in istituzioni di formazione e ricerca anche internazionali. I doveri ed i diritti degli studenti sono specificati nell'apposita "Carta dei doveri e dei diritti", predisposta dal Senato Accademico, sentito il "Garante degli studenti", di cui al successivo comma 5.

2. Agli studenti dei diversi Corsi di Studio è garantito l'accesso alle competenze scientifico-formative presenti in altri Corsi di Studio anche coordinati da altre Facoltà sia per gli insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea. L'accesso è disciplinato nel Regolamento didattico di Ateneo.

3. Gli studenti hanno il dovere di partecipare, nei termini disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo, alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il Corso di Studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione anche in termini comparativi con strutture didattiche simili, anche internazionali.

4. Gli studenti hanno diritto di libera aggregazione, anche funzionale alla partecipazione

alle elezioni nei diversi organi, e alla gestione di spazi comuni a tal fine identificati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. È istituito a livello di Università e di ciascuna Facoltà il "Garante degli studenti", che ha l'autorità e il compito d'intervenire per segnalare disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti, come stabiliti dal presente articolo ed in generale dallo Statuto. Il "Garante degli studenti" di Università e di Facoltà è autorità indipendente da chi rappresenta le corrispondenti istituzioni. Il Garante di Università riunisce periodicamente i Garanti di Facoltà ed ha l'autorità di consultare i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali e i responsabili delle strutture, ove opportuno; egli relaziona semestralmente al Rettore ed al Senato Accademico.

6. La "Sapienza" persegue una politica per gli studenti rivolta a favorirne la mobilità internazionale, a valorizzarne le capacità, a premiarne il merito e l'impegno, a rimuovere gli ostacoli perché gli studenti possano conseguire una preparazione di qualità e nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici. La politica in favore degli studenti si concretizza attivando modalità

didattiche opportune, ivi compresi il tutorato e la didattica telematica, agevolazioni come esenzione dalle tasse per gli studenti meritevoli e possibilità di accesso alla Scuola Superiore di Studi Avanzati.

Art. 6 - Diritti e doveri dei docenti e del personale tecnico-amministrativo

1. Ai singoli docenti è garantita autonomia di ricerca e libertà di insegnamento secondo le modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonché nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale.

2. I docenti di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attività, secondo quanto deliberato in merito dal Senato Accademico. La valutazione è effettuata sull'attività di ricerca per aree ed all'interno di esse anche in termini comparativi tra strutture organizzative (Facoltà, Dipartimenti, Centri), gruppi di docenti e singoli docenti. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attività didattica, tenendo conto dei giudizi espressi dagli studenti, anche in termini comparativi tra strutture

organizzative e di coordinamento della didattica. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Università i dati sulla propria attività di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalità richieste, così come d'inserire il proprio curriculum nel sito di struttura a tal fine indicato dall'Amministrazione. Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta l'esclusione dalla richiesta di accesso ai fondi di finanziamento; esso è elemento negativo nella valutazione dell'attività delle Facoltà e dei Dipartimenti di appartenenza e costituisce motivo di avvio di procedimento disciplinare secondo le norme vigenti.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità della struttura organizzativa cui afferisce. Ogni struttura è sottoposta a valutazione periodica riguardo l'efficacia e l'efficienza della sua attività secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

TITOLO SECONDO

Strutture organizzative fondamentali

Art. 7 - Articolazione delle strutture della "Sapienza"

1. La "Sapienza", al fine di garantire l'unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attività, si articola in Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e regolamenti propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal Senato Accademico. Sono altresì attivabili Centri secondo quanto disciplinato dal presente Statuto. La "Sapienza" può altresì concorrere ad analoghe strutture interuniversitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.

2. Gli organi centrali di governo della "Sapienza" sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata ed indicizzata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse

strutture didattico-scientifiche, amministrative e di servizio, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture comuni, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio dell'Università e degli interventi edilizi, di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Ai Dipartimenti e ai relativi organi di governo spetta ogni altra attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche di competenza e di quanto ad esse correlato, come specificato nei successivi artt. 8 e 9. Alle Facoltà e ai relativi organi di governo spettano funzioni di valutazione dei Dipartimenti che ad esse afferiscono, nonché di coordinamento delle attività didattiche.

4. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, di norma in misura indicativa non inferiore a 50 unità. Ogni eccezione dovrà essere deliberata dal Senato Accademico, che terrà conto delle caratteristiche dell'area e/o della

Facoltà, fermo restando il limite minimo di 40 unità. Ai Dipartimenti afferisce altresì personale tecnico-amministrativo, assegnato sulla base di indicatori correlati con le attività di pertinenza.

5. I Dipartimenti afferiscono ad una specifica Facoltà, che ne promuove il coordinamento e ne effettua la valutazione periodica sulla base degli indicatori stabiliti dagli organi centrali dell'Università. Le Facoltà – non oltre dodici – aggregano non meno di tre e non oltre dodici Dipartimenti; eventuali deroghe al numero dei Dipartimenti sono deliberate dal Senato Accademico.

6. I Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie, da destinare a spese di investimento e di funzionamento; sono, altresì, destinatari diretti, secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato Accademico, di un budget-docenti, espresso in punti organico, pari di norma all'80% di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, che essi utilizzano per concorsi, chiamate o per trasferimento dei docenti. Parte del budget-docenti, di norma il 20%, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, è destinato dalla Facoltà ai Dipartimenti.

7. I Dipartimenti, le Facoltà ed i Centri si avvalgono, per le proprie finalità istituzionali, dei servizi centrali della "Sapienza".

8. Nei casi di soppressione di Dipartimenti e di Facoltà o di loro recesso o di loro separazione dalla "Sapienza" le risorse finanziarie ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare comunque in uso rimane assegnato alla "Sapienza", che provvede in merito.

Art. 8 - Dipartimenti

1. *Funzioni.* I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per metodi.

I Dipartimenti, in particolare:

- a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dalla "Sapienza" e dalle Facoltà;
- b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di

- preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
- c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;
- d) propongono l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei Corsi di studio di loro prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico;
- e) concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione;
- f) propongono al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di Scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;
- g) promuovono – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico e sono responsabili della gestione dei Master attivati;
- h) promuovono l'attivazione – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – delle attività di alta formazione, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale e sono responsabili della gestione degli interventi di alta formazione attivati;
- i) definiscono annualmente – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte anche in Facoltà diverse da quelle di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste – le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori

e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa;

- j) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, nell'ambito delle risorse loro attribuite;
- k) deliberano le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, e comunque dopo aver organizzato un seminario sull'attività scientifica dei candidati; dell'esito della chiamata viene informato il competente Consiglio di Facoltà per il seguito delle deliberazioni di competenza;
- l) organizzano le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile una equa ripartizione;
- m) collaborano alla realizzazione dei Corsi di Studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta qualora il relativo Corso di Studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60% dei CFU dell'ordinamento didattico, ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di

Studio o di Area didattica; tale elemento organizzativo è valutabile ai fini della dotazione di personale;

- n) gestiscono il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Università;
- o) provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
- p) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. *Autonomia.* Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed amministrativa per quanto riguarda tutti i provvedimenti di spesa, contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri organi a tal fine identificati dallo Statuto.

3. *Organi.* Gli organi del

Dipartimento sono:

a) Consiglio di Dipartimento.

Ne fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato – ed il personale equiparato afferenti al Dipartimento; il Segretario amministrativo con voto deliberante e con funzioni di segretario; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato; un uguale numero di rappresentanti degli studenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Dipartimento. Partecipano, altresì, al Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, sino a tre rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento.

b) Direttore. È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale; è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni.

c) Giunta. È presieduta dal direttore ed è composta da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie:

professori di prima fascia; professori di seconda fascia; ricercatori; personale tecnico-amministrativo e studenti, eletti tra quelli facenti parte del Consiglio; di essa fa parte di diritto il Segretario amministrativo con funzioni di segretario. La Giunta ha, in ogni caso, funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal Segretario amministrativo, che è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti.

4. *Regolamento.* Entro tre mesi dalla istituzione o dal riordino del Dipartimento il Consiglio dello stesso adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e secondo uno schema-tipo proposto dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio regolamento organizzativo che può prevedere:

a) un'ulteriore articolazione della Giunta di Dipartimento oltre la prefigurazione minima prevista

al precedente comma 3, mantenendo la partecipazione paritaria tra le diverse componenti;

- b) l'articolazione del Dipartimento in sezioni dotate di autonomia scientifica nell'ambito della programmazione generale dell'attività dipartimentale;
- c) le modalità di individuazione degli studenti e dei rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca di contratti pluriennali di ricerca che partecipano al Consiglio di Dipartimento.
- d) ogni altra specificazione relativa alle procedure ed allo svolgimento delle attività del Dipartimento.

5. *Dotazione di personale.* Il Dipartimento è dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche anche in relazione ai risultati raggiunti.

6. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, su base trimestrale.

Art. 9 - Facoltà

1. *Compiti.* Le Facoltà sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche e di valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti e sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica. Le Facoltà, in particolare, attraverso i loro organi:
- a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - b) approvano o modificano – provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico – gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione di loro pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio;
 - c) ricevono dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il

- budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviandola al Dipartimento con motivazione; decorso il termine di cui sopra senza che sia intervenuta una deliberazione della Facoltà, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;
- d) ricevono e trasmettono agli organi centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori ordinari, associati e ricercatori;
- e) definiscono per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio;
- f) definiscono, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
- g) elaborano un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;
- h) gestiscono il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
- i) elaborano un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
- j) sono responsabili dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
- k) sono responsabili dell'efficiente funzionamento delle segreterie

didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;

- l) sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e placement; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi, del calendario delle lezioni e degli esami;
- m) redigono annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di Valutazione di Facoltà un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del presente Statuto;
- n) promuovono collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- o) provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
- p) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai

regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

- 2. *Autonomia.* Si applica alle Facoltà quanto previsto all'art. 8 comma 2 per i Dipartimenti; le Facoltà sono comunque responsabili delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati.
- 3. *Organi.* Gli organi della Facoltà sono:
 - a) Consiglio di Facoltà. Ne fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato – afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà. Ai fini della determinazione

del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti. Il Consiglio di Facoltà si riunisce, di norma, ogni sei mesi ed ha competenza esclusiva per i compiti indicati alle lettere a), b), c) del comma 1.

b) Giunta. Svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a), b), c) del comma 1 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti ad essa afferenti e, in misura paritetica, da una rappresentanza dei professori associati e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di Facoltà. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di Studio o

di Area Didattica. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile.

- c) Preside. È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza; è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica tre anni.
- d) Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica. Opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
- e) Osservatorio studentesco. Ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalarne le disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.
- f) Garante degli studenti della Facoltà. È nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il

Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. *Regolamento.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento organizzativo che deve prevedere:

- a) le modalità di elezione dei rappresentanti del personale e degli studenti in Consiglio di Facoltà;
- b) la composizione e le modalità di designazione dei rappresentanti delle diverse categorie della Giunta;
- c) la definizione, in termini di composizione e di compiti, dell'Osservatorio studentesco;
- d) la composizione del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica di Facoltà, in relazione a quanto previsto

dall'art. 3, comma 5 del presente Statuto.

Il Regolamento di Facoltà potrà, tra l'altro, prevedere determinandone le modalità: la nomina di non oltre tre vicepresidi, scelti tra i docenti di ruolo, di cui uno vicario scelto tra i professori di ruolo; l'eventuale costituzione di commissioni per l'esame e la formulazione di proposte nelle materie di propria competenza; ogni altra specificazione relativa ai processi e allo svolgimento delle attività della Facoltà.

5. *Dotazione di personale.* La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, da:

- a) Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di

- indirizzo stabilite dall'Ateneo.
- b) Segretario amministrativo. Dipende direttamente dal Preside, è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta.
- c) Manager didattico. Costituisce l'interfaccia tra Facoltà e Corsi di Studio. Supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla "Sapienza". Supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.
- d) Responsabile della Segreteria studenti. Dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia

funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 10 - Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio costituiscono struttura dell'offerta formativa. Essi sono, secondo la normativa vigente, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Specializzazione e possono essere coordinati nell'ambito di un'Area Didattica.
2. L'Area Didattica può coincidere con un singolo Corso di Studio, o può raggruppare più Corsi di Studio – appartenenti ad una comune area scientifico culturale o a classi o gruppi di classi – articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili). Un'Area Didattica afferisce ad una singola Facoltà che ha la responsabilità della sua valutazione.
3. In base ai compiti affidati dal presente Statuto a Dipartimenti e Facoltà, si individuano due

tipologie di Corsi di Studio e conseguentemente della/e relativa/e Aree Didattiche:

- a) Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica di pertinenza di un singolo Dipartimento come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m. In tal caso spetta al Dipartimento l'assegnazione, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attività didattiche integrative. Spetta, altresì, al Dipartimento organizzare tutte le attività di supporto.
- b) Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica non di pertinenza di un singolo Dipartimento. Ad esso concorrono diversi Dipartimenti, ed è coordinato dalla Facoltà cui afferisce il/i Corso/i di Studio stesso. In tal caso il compito di assegnare i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, per la copertura degli insegnamenti e di tutti gli aspetti della didattica integrativa, spetta ai Dipartimenti che concorrono all'attività del Corso di Studio.

4. Qualora il Corso di Studio preveda insegnamenti relativi a

competenze non presenti all'interno del Dipartimento (comma 3, lettera a) ovvero non presenti nei Dipartimenti afferenti alla Facoltà (comma 3, lettera b), il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio segnala l'esigenza alla/e Facoltà e al Dipartimento interessato (interno o esterno alla Facoltà).

5. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

6. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare – in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i – le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

7. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano

la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio, acquisite le eventuali proposte dei Dipartimenti.

8. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.

Art. 11 - Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti

1. La "Sapienza" può istituire, con decreto del Rettore e sulla base di conformi deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, (Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri di ricerca e servizi).

2. Le competenze dei Centri sono di natura interdipartimentale o mista tra Dipartimenti ed Amministrazione, finalizzate a potenziarne le possibilità di ricerca e/o di servizio mediante l'integrazione interdisciplinare o la migliore utilizzazione delle risorse. Il loro numero non può essere superiore al 50% di quello dei Dipartimenti. I relativi regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. I Centri di ricerca possono essere istituiti su proposta di almeno due Dipartimenti, che ne assicurano la direzione. Nel caso dei Centri di ricerca il Comitato direttivo, che ha potere di amministrazione, è espressione dei Dipartimenti che danno origine al Centro.

3. L'istituzione ed i regolamenti dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri di ricerca e servizi sono deliberati, sulla base delle relazioni dei Dipartimenti proponenti e dell'Amministrazione, dal Senato Accademico riguardo alle finalità scientifico-culturali e dal Consiglio di Amministrazione riguardo alla sostenibilità economico-organizzativa.

4. I Musei della "Sapienza" costituiscono un "Polo Museale e dell'Orto Botanico", articolato in aree, quale centro di spesa autonomo; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento dei singoli Musei con i Dipartimenti di afferenza.

5. Le Biblioteche della "Sapienza" costituiscono un "Sistema Bibliotecario", articolato in aree, quale centro di spesa autonomo; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento delle Biblioteche dell'area con i Dipartimenti e/o le Facoltà di competenza. La direzione delle Biblioteche è affidata al personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalità.

6. La "Sapienza" può promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a Centri interuniversitari, Consorzi, Società consortili, Società consortili a responsabilità limitata, cui possono concorrere altre Università o strutture di altre Università, nonché altri Enti Pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative sono chiamati ad esprimersi positivamente, con la maggioranza assoluta dei componenti, il Senato Accademico e il Consiglio di

Amministrazione ai quali saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attività.

TITOLO TERZO

Organi centrali di programmazione e indirizzo

Art. 12 - Organi e strutture dell'Università

1. Gli organi di governo della "Sapienza" sono il Rettore, il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione. Sono, altresì, organi dell'Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di supporto strategico e valutazione, il Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica d'Ateneo, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Collegio dei Sindaci.

2. Sono strutture della "Sapienza" i Dipartimenti, le Facoltà, l'Amministrazione, i Centri. Il Senato Accademico approva l'istituzione, la riorganizzazione e la modifica di Dipartimenti, Facoltà e Centri, sentito il Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione approva la struttura dell'Amministrazione, su proposta della Direzione generale, sentito il Senato Accademico.

Art. 13 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta la "Sapienza" ad ogni effetto di legge e ne garantisce autonomia ed unità culturale.

2. Il Rettore, oltre alle competenze previste dalla legge:

- a) è responsabile dell'applicazione dello Statuto;
- b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
- c) propone annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle indicazioni del Comitato di supporto strategico e valutazione e del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo, gli obiettivi per i Dipartimenti, le Facoltà e la Direzione generale;
- d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
- e) può rinviare agli organi collegiali, per una sola volta e con documento motivato, una delibera assunta al fine di richiederne un riesame;
- f) riferisce annualmente alla comunità della "Sapienza" sugli obiettivi e i risultati conseguiti;

- g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- h) può assumere, in caso di comprovata urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
- i) dispone l'articolazione delle responsabilità relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, identificando i responsabili organizzativi come datori di lavoro.
3. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica quattro anni. Partecipano alle elezioni i professori di ruolo, i ricercatori e personale equiparato, gli studenti che fanno parte dei Consigli di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo.
4. Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è calcolato matematicamente:
- a) per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna Facoltà;
- b) per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna Facoltà nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.
5. Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti a detto personale inferiore al 40% degli aventi diritto, tale peso è ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti.
6. Il Regolamento elettorale stabilirà le modalità per l'espressione del voto; esse comunque devono assicurarne la segretezza.
7. Il Rettore nomina un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, che fa parte del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore fino alla nomina del nuovo Rettore.

Entro sei mesi dalla data prevista di cessazione del Rettore dalla carica, il Decano indice le elezioni.

Art. 14 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.

2. Il Senato Accademico, in particolare, delibera:

- a) il piano pluriennale di sviluppo della "Sapienza", sentite le strutture scientifiche e didattiche e, per gli aspetti di competenza, il Consiglio di Amministrazione;
- b) gli obiettivi da assegnare ai Dipartimenti e alle Facoltà in tema di ricerca e di didattica e al Direttore generale per quanto di sua competenza;
- c) tutti i Regolamenti dell'Università in materia di didattica e di ricerca, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie il Consiglio di Amministrazione;
- d) le proposte di costituzione, scioglimento e modifica dei Dipartimenti;
- e) l'istituzione, modificazione e

disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi delle strutture interessate;

- f) i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti e le Facoltà delle risorse finanziarie e del budget per il personale docente, tenuto conto degli esiti delle valutazioni periodiche;
- g) la relazione sulla ricerca e la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca, tenuto anche conto dei dati sull'attività scientifica dei Dipartimenti, anche in relazione ai singoli docenti;
- h) la relazione sulla didattica, anche sulla base dei dati sull'attività didattica dei singoli docenti;
- i) il Regolamento Didattico, che disciplina gli ordinamenti dei Corsi di studio, delle Scuole di specializzazione e il Manifesto degli Studi;
- j) l'entità massima annuale dell'attività didattica integrativa e i relativi criteri di assegnazione;
- k) le richieste di mobilità interna di professori ordinari, associati, ricercatori ed equiparati;
- l) le modifiche di Statuto, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative

e finanziarie, il Consiglio di Amministrazione; per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Senato Accademico esprime altresì pareri sul bilancio preventivo e sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

3. Il Senato Accademico è composto dai seguenti membri:

- Rettore;
- Prorettore vicario;
- Presidi di Facoltà;
- Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- 6 Direttori di Dipartimento anche in rappresentanza dei professori ordinari, uno per ciascuna di 6 macroaree dei settori scientifico-disciplinari, determinate dal Senato Accademico;
- 6 professori associati in rappresentanza dei professori associati, uno per ciascuna di 6 macroaree scientifico-disciplinari;
- 6 ricercatori in rappresentanza dei ricercatori, uno per ciascuna di 6 macroaree scientifico-disciplinari;
- 6 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Fa inoltre parte del Senato Accademico una rappresentanza

degli studenti pari al 15% dei componenti come sopra determinati.

Al Senato Accademico partecipa il Direttore generale con diritto di parola e senza diritto di voto.

4. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Senato Accademico, anche avvalendosi di propri collaboratori.

5. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni.

6. Per la valutazione dei progetti di ricerca il Senato Accademico si avvale di una specifica "Commissione ricerca", di cui all'art. 4.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare approva:

- a) gli obiettivi da assegnare alle Facoltà, ai Dipartimenti, ai Centri e al Direttore generale,

- per la parte di sua competenza;
- b) il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, sentito il Senato Accademico ed il Collegio dei Direttori di Dipartimento e ogni altro regolamento non di competenza del Senato Accademico;
 - c) i bilanci, sentito il Senato Accademico;
 - d) un documento annuale di bilancio sociale per informare, tutta la comunità e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;
 - e) la politica di gestione dei beni immobili, i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato Accademico;
 - f) i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale e la ripartizione del personale tecnico-amministrativo fra tutte le strutture dell'Università;
 - g) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico;
 - h) le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
 - i) le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il Consiglio di Amministrazione esprime pareri sugli atti del Senato Accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Università.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da 11 membri:

- a) il Rettore;
- b) il Prorettore vicario;
- c) il Direttore generale;
- d) due rappresentanti dei professori di prima fascia;
- e) due rappresentanti dei professori di seconda fascia;
- f) due rappresentanti dei ricercatori e del personale equiparato;
- g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Esso è integrato con rappresentanti degli studenti, in misura pari al 15% dei suddetti componenti, nonché con massimo tre componenti nominati dal Rettore, esterni alla "Sapienza", individuati tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca, anche private purché no profit, o tra eminenti personalità della ricerca scientifica. Su detti componenti il Rettore acquisisce il parere preventivo favorevole del Senato Accademico; ai fini della determinazione del numero legale, si tiene conto dei componenti

nominati dal Rettore soltanto se intervengono alla seduta.

5. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi di propri collaboratori.

6. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

Art. 16 - Comitato di supporto strategico e valutazione

1. Il Comitato di supporto strategico e valutazione, che relaziona al Rettore, svolge le seguenti attività:

- a) fornisce supporto all'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo strategico svolto dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione;
- b) effettua analisi su politiche e programmi specifici della Direzione generale e formula proposte sulla sistematica generale dei controlli interni;
- c) valuta il raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli dirigenti, dopo aver acquisito le relative valutazioni del Direttore generale;
- d) valuta il conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore generale;

- e) definisce i criteri per la pesatura delle posizioni dirigenziali;
- f) svolge funzioni di organismo indipendente di valutazione;
- g) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal Consiglio di Amministrazione.

2. Un apposito regolamento disciplina la composizione, in accordo con quanto indicato all'art. 3, comma 5 del presente Statuto, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato di supporto strategico e valutazione.

Art. 17 - Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo, istituito ai sensi dell'art. 3 comma 5 del presente Statuto, di seguito indicato come Nucleo di Valutazione di Ateneo o come Nucleo, ha il compito primario di garantire la valutazione delle attività didattiche, delle attività di ricerca e dei servizi. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:
- a) raccogliere, esaminare ed organizzare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche e di ricerca che in esse si svolgono;
 - b) predisporre i rapporti periodici

- di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;
- c) raccogliere i dati e le informazioni per l'elaborazione delle linee programmatiche e degli obiettivi stabiliti o da stabilire dagli organi di governo dell'Università;
 - d) esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca;
 - e) esprimere valutazioni ex post relativamente al reclutamento operato dai Dipartimenti;
 - f) formulare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi;
 - g) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone pubblicità;
 - h) svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Università;
 - i) trasmettere al Rettore un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;
 - j) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa.
2. Il Nucleo elabora specifiche metodologie di indagine, attraverso la costruzione di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi, che tengano conto della peculiarità funzionale e organizzativa della "Sapienza", nonché delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione. I suddetti parametri sono, infine, approvati dal Senato Accademico.
3. Il Nucleo collabora con il Comitato di supporto strategico e valutazione, in ordine all'elaborazione delle linee programmatiche e alle attività di verifica sul corretto utilizzo delle risorse da parte delle strutture preposte alla didattica e alla ricerca, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti.
4. Il Nucleo di valutazione di Ateneo indirizza e coordina funzionalmente le attività dei Nuclei di valutazione di Facoltà ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle rilevazioni e valutazioni attinenti alla efficienza e alla efficacia dei corsi, nonché al rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi posti dalla normativa vigente e dall'autonoma disciplina della "Sapienza". Il Nucleo rende

note le proprie considerazioni finali, anche sui singoli Nuclei di Facoltà, alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.

5. La trasmissione delle informazioni richieste dal Nucleo alle diverse strutture dell'Ateneo è obbligatoria.

6. Un apposito regolamento disciplina la composizione, in accordo con quanto indicato all'art. 3 comma 5, la durata e le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 18 - Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di Dipartimento ed è organo di coordinamento interdipartimentale con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.

2. Il Collegio propone gli indicatori per l'assegnazione ai Dipartimenti della dotazione ordinaria e del budget del personale tecnico-amministrativo.

3. Il Collegio svolge funzioni consultive sui Regolamenti dei Dipartimenti, sulla programmazione dell'attività di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e sull'organizzazione delle strutture scientifiche della "Sapienza" nonché su ogni argomento che il Rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporgli; inoltre dà parere sull'istituzione delle Scuole di Dottorato.

4. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente ed una Giunta secondo un proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico.

Art. 19 - Collegio dei Sindaci

È istituito il Collegio dei Sindaci, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

TITOLO QUARTO

Uffici e organizzazione

Art. 20 - Direzione generale

1. La "Sapienza" si avvale per lo svolgimento delle sue attività, oltre che dei Dipartimenti e delle Facoltà e, ove costituiti, dei Centri, della Direzione generale e dell'Amministrazione. La Direzione generale ha la responsabilità diretta delle attività indicate al precedente art. 7, comma 2 e del coordinamento delle attività gestionali e amministrative.

2. La Direzione generale è articolata in aree organizzative, dotate di autonomia attuativa ed organizzativa che, in relazione alle diverse esigenze, possono assumere la forma di Centri di spesa autonomi o di Centri di responsabilità amministrativa, ai quali si applicano le procedure di contabilità analitica e di ribaltamento dei costi. La responsabilità di ciascuna area organizzativa è affidata ad un dirigente che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'area dal Direttore generale. L'organizzazione delle aree è stabilita da apposito documento di riorganizzazione

della "Sapienza" predisposto dalla Direzione generale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

3. *Infosapienza* è un Centro di spesa ad ordinamento speciale, di programmazione e di sviluppo tecnologico, finalizzato al supporto della *Information Communication Technology* della "Sapienza". Il Centro di spesa è diretto, per gli aspetti d'indirizzo e programmazione, da un delegato del Rettore, coadiuvato a titolo consultivo da un Comitato, ed ha un dirigente responsabile tecnico-amministrativo, nominato dal Direttore generale. Essi hanno, rispettivamente, capacità progettuale e gestionale tecnico-amministrativa. Il Centro di spesa ha capacità di acquisizione di commesse e di entrate, formula un piano di spese nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, esercita autonomi poteri di spesa, predispone alla fine dell'anno finanziario un rendiconto delle spese ed una relazione generale sull'attività.

4. È possibile istituire Centri di responsabilità amministrativa di particolare rilevanza strategica

regolamentati da specifica normativa, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, e coordinati direttamente dal Rettore e/o dal Direttore generale.

5. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Rettore ai sensi delle disposizioni vigenti, su delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti.

6. Il Direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni e può essere revocato nei casi previsti dalla legge, sulla base di deliberazioni conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti.

7. Il Direttore generale, sulla base degli obiettivi assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, affida gli obiettivi ai dirigenti di ciascuna delle aree in cui si articola la Direzione generale, seguendo il complesso delle attività gestionali nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. L'insieme degli obiettivi assegnati ai dirigenti di ciascuna delle aree assume la forma di Piano Esecutivo di Gestione che viene reso noto

dal Rettore all'inizio di ciascun anno.

8. Il Direttore generale verifica semestralmente l'attività dei dirigenti, esercitando altresì il potere sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi. Egli è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Università, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente Statuto; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Università; esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

9. I dirigenti collaborano con il Direttore generale e rispondono del raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti è disposto, sentito il Rettore, dal Direttore generale. Ai dirigenti spetta, nell'ambito dei poteri e del budget loro assegnato, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'affidamento ad un dirigente di un'area organizzativa

può essere revocato, nel rispetto della vigente normativa, dal Direttore generale qualora il dirigente non abbia conseguito almeno i 2/3 degli obiettivi assegnati.

Art. 21 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Le attività amministrative, finanziarie e contabili sono regolate da apposito regolamento che disciplina il sistema budgetario, i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 22 - Istituzioni per le attività assistenziali

1. L'attività assistenziale prestata dalle Facoltà interessate è organizzata e gestita nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalità giuridica e autonomo bilancio ai sensi della

vigente normativa ed in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 30 novembre 1998, n. 419, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università e dei seguenti principi generali:

- a) accesso alle funzioni assistenziali dei docenti di ruolo secondo il principio delle pari opportunità e nella considerazione, in particolare, del curriculum scientifico assistenziale;
- b) salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca nelle strutture assistenziali convenzionate, nel rispetto dello stato giuridico universitario.

2. Le Facoltà interessate all'attività assistenziale danno luogo ad un coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto

delle norme generali previste dal presente Statuto.

3. Il personale universitario, docente, dirigente e tecnico-amministrativo, concorre ai fini previsti dal precedente comma 1 in relazione alle intese con i Servizi Sanitari Regionali. Il trattamento economico accessorio, oltre il trattamento fondamentale, è stabilito e corrisposto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai CCNL del Comparto e dell'Area dirigenza universitaria, oltre che dalle relative convenzioni con i Servizi Sanitari Regionali.

autonomo secondo modalità stabilite dagli organi accademici. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e mediante fondi universitari e di diversa provenienza che siano destinati all'incentivazione dell'attività sportiva.

3. Le attività ricreative, sociali e culturali del personale universitario possono essere attivate ai sensi del CCNL del Comparto Università e sulla base di apposito regolamento.

Art. 23 - Attività sportive, ricreative e sociali

1. La "Sapienza" incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attività sportive, ricreative, sociali e culturali del proprio personale.

2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo Italiano e/o ad altri enti sportivi legalmente riconosciuti, sotto il controllo dell'Università o in modo

TITOLO QUINTO

Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 - Regolamenti

Il Regolamento didattico dell'Università disciplina, in conformità alla legislazione vigente, gli ordinamenti dei Corsi di Studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici. È approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli ordinamenti deliberati dai Consigli di Facoltà, sentiti i Consigli di Dipartimento e quelli di Area Didattica o di Corso di Studio, per le rispettive competenze. Il Senato Accademico può, in caso di dissenso sul loro contenuto, rinviarli con richiesta motivata di riesame alla struttura proponente. Il Regolamento è emanato dal Rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.

Art. 25 - Validità delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze

1. Le votazioni per la designazione dei membri degli organi collegiali di governo dell'Università e di

quelli delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo.

2. Le elezioni della componente studentesca negli organi disciplinati dal presente Statuto danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nelle diverse Facoltà. È favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell'Università e per le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Facoltà.

3. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.

Art. 26 - Disposizioni relative alla durata dei mandati elettivi, alle ineleggibilità e incompatibilità

1. I mandati di tutte le cariche elettive e dei Nuclei di valutazione sono consecutivamente limitati a due, comprensivi dei mandati già effettuati o in corso, e non sono derogabili se non in caso di modifiche della composizione di una Facoltà o di un Dipartimento per oltre il 50% dei componenti, esclusi i casi di quiescenza. In caso di sopravvenienza di tali modifiche è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.

2. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa, con l'eccezione del Rettore e del Prorettore Vicario. Non può far parte del Comitato di supporto strategico e valutazione o del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo chi sia componente a qualsiasi titolo degli organi di governo dell'Università. In caso di incompatibilità l'interessato deve optare entro trenta giorni dalla

seconda elezione. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente. Le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento sono tra loro incompatibili.

3. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà o di Direttore di Dipartimento chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione. Non è eleggibile alla carica di Direttore di Dipartimento chi sia stato Rettore, Prorettore vicario, Preside di Facoltà. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato delle rispettive cariche aumentata di un anno.

4. Il Senato Accademico determina i casi in cui l'attività in istituzioni pubbliche o private diverse dalla "Sapienza" sia incompatibile con l'attività istituzionale, oltre quanto già disciplinato dalla legge.

Art. 27 - Disposizioni generali, transitorie e finali

1. La denominazione "docenti" comprende professori di ruolo e ricercatori; la denominazione "professori di ruolo" comprende professori di I fascia-professori ordinari e professori di II fascia-professori associati; la denominazione professori ordinari o professori di I fascia comprende anche i professori fuori ruolo; la denominazione ricercatori-professori aggregati comprende anche il personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e della legge 19 novembre 1990 n. 341; la denominazione "personale tecnico-amministrativo" comprende il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario, nonché – limitatamente ai Dipartimenti – i collaboratori ed esperti linguistici ove presenti.

2. La denominazione "strutture organizzative" comprende, quando non meglio specificato:

- a) Le Facoltà e i Dipartimenti, quali strutture fondamentali obbligatorie, nonché i Centri, tutti organizzati come Centri di spesa autonomi;
- b) le aree dell'Amministrazione organizzate come Centri

di spesa o come Centri di responsabilità amministrativa.

3. Gli organi collegiali delle Facoltà e dei Dipartimenti deliberano in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.

4. Il Senato Accademico stabilisce la durata compensativa dei mandati degli organi, ove si dia luogo a rinnovo anticipato a seguito delle innovazioni statutarie.

5. Il Senato Accademico operante al momento dell'approvazione dello Statuto, resta in carica fino alla scadenza del suo mandato, fatta salva la modifica relativa agli Atenei Federati.

6. Il Consiglio di Amministrazione, operante al momento dell'approvazione dello Statuto, resta in carica fino alla scadenza del suo mandato; il Consiglio è peraltro immediatamente integrato con le componenti non elettive, di cui all'art. 15, comma 4, con mandato che cessa con la scadenza del mandato complessivo del Consiglio.

7. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione o ad altre cariche istituzionali possono essere corrisposti indennità e/o gettoni di presenza per lo

svolgimento delle funzioni loro attribuite, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

8. Alle Facoltà costituite o ridefinite a seguito dell'entrata in vigore del presente Statuto sono assegnati spazi, personale e risorse. In prima applicazione alle Facoltà e ai Dipartimenti sono assegnati il personale, gli spazi e le risorse attualmente in dotazione. Il Consiglio di Amministrazione determina la data a partire dalla quale le Facoltà ed i Dipartimenti possono procedere alla rideterminazione degli spazi loro assegnati.

9. I Centri interdipartimentali in atto cessano dalle loro funzioni decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Entro tale termine sono prorogati – previa istruttoria condotta da apposita Commissione mista Senato Accademico-C Consiglio di Amministrazione – i Centri per i quali sia stata approvata la conferma o sono istituiti i Centri, secondo quanto previsto dal presente Statuto, nei quali possono confluire anche i Centri disattivati. Con delibera del Consiglio di Amministrazione le risorse in dotazione ai Centri disattivati sono assegnati, di norma, ai nuovi Centri in cui essi siano confluiti o, nel caso

di cessazione, ai Dipartimenti di pertinenza.

10. In prima applicazione, nel ruolo di Direttore generale subentra l'attuale Direttore amministrativo, secondo le scadenze e le clausole contrattuali per quest'ultimo stabilite.

11. Le attribuzioni degli Atenei Federati, di cui all'art. 4 dello Statuto emanato in data 16 novembre 1999, sono attribuite alle Facoltà di cui al presente Statuto nei limiti e con le modalità da questo stabilite. Contestualmente i poteri delle Facoltà in ordine alla gestione del budget docente e delle relative procedure concorsuali sono trasferiti ai Dipartimenti nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto.

12. Accordi di programma con i competenti Ministeri possono prevedere attribuzioni decentrate di funzioni che, nel rispetto dello Statuto, assicurino alle attività istituzionali efficacia, efficienza e correlazione con gli obiettivi strategici di cui al precedente art. 3.

